

Assicurazione R.C.A. – C.V.T. – INFORTUNI CONDUCENTE dei mezzi dell'Autoparco Aziendale – TUTELA GIUDIZIARIA per controversie derivanti dalla proprietà e della circolazione dei predetti veicoli a motore

AMA-Rifiuto e' Risorsa S.C.A.R.L.

Via Leone XIII, 32

90020 CASTELLANA SICULA

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
R.C.A. – C.V.T.
INFORTUNI CONDUCENTE
TUTELA GIUDIZIARIA
DEI MEZZI DELL'AUTOPARCO AZIENDALE**

Edizione Gennaio 2025

Il presente capitolato consta di n. 06 pagine, inclusa la presente.

PREMESSA

Il contenuto del presente capitolato deve intendersi sempre operante e prevalente sulle condizioni generali di assicurazione e/o particolari, che nel testo di polizza siano eventualmente contrastanti.

Copertura assicurativa di tutti gli automezzi dell'Autoparco Aziendale contro:

- la Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.), in base a quanto disposto dalla Legge n° 990/69 e successive modifiche;
- i rischi accessori alla RCA (C.V.T. Corpi Veicoli Terrestri – Infortuni conducente – Tutela giudiziaria);



Sezione Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.)

Per tutti i veicoli la tariffa applicata dovrà essere quella in forma “bonus/malus” ovvero “tariffa fissa con o senza applicazione di pejus in caso di sinistri” e le condizioni del presente capitolato si intenderanno integrate dalla condizione speciale a tal uopo utilizzata dall'Impresa assicuratrice.

La Società Assicuratrice aggiudicataria dovrà provvedere alla copertura assicurativa di tutti gli automezzi dell'autoparco Aziendale, contro il rischio responsabilità civile autoveicoli, in base a quanto disposto dalla Legge 990/69 e successive modifiche ed integrazioni.

La garanzia di responsabilità civile auto dovrà essere prestata per tutti i veicoli soggetti alla Legge n° 990/69 e successive modifiche, con massimale unico di € 3.000.000,00 (elevato ad € 7.500.000,00 limitatamente ad autovetture ed autopromiscui) - compresa la garanzia dei terzi trasportati - a qualsiasi titolo - a bordo dei veicoli.

Inoltre la garanzia dovrà essere operante:

- sia all'esterno che all'interno delle aree cortilizie Aziendali;
- durante il carico e scarico;
- durante la circolazione su aree pubbliche, così come definibili nella più ampia accezione dall'attuale giurisprudenza, compresi i danni provocati da avarie in genere del mezzo (anche se con allestimento speciale) o derivanti dalla perdita dei suoi liquidi, fluidi, lubrificanti e carburanti – anche se costituenti carico e/o rifornimenti -;
- per la circolazione del veicolo in aree private; per la circolazione nelle aree aeroportuali, la garanzia è prestata per il massimale indicato in polizza, con il massimo di Euro 1.250.000,00 per sinistro;
- anche nei confronti dei dipendenti e/o addetti in genere alle attività aziendali – escluso il conducente – considerati terzi a tutti gli effetti;
- per i danni involontariamente cagionati ai terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna; nell'ambito di questa garanzia, non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate durante il loro svolgimento;
- personale e autonoma dei trasportati per danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato, esclusi i danni al veicolo medesimo.

I premi indicati in tariffa saranno comprensivi di ogni onere e tassa.

L'offerta dovrà essere sviluppata sulla base dei dati contenuti nell'allegato elenco dei mezzi da assicurare.

All'atto della consegna da parte della Società Contraente alla Società Assicuratrice aggiudicataria degli attestati di rischio o altro documento equipollente, per l'attribuzione della classe di merito di appartenenza, quest'ultima procederà al ricalcolo del premio complessivo offerto sulla base delle evidenze degli attestati di rischio o altro documento equipollente. Le differenze attive o passive rispetto all'offerta, risultanti dall'anzidetto ricalcolo, verranno conteggiate nel pagamento della rata di premio alla firma del contratto.



Sezione rischi accessori alla RCA (C.V.T. – INFORTUNI CONDUCENTE – TUTELA GIUDIZIARIA)

Premesso che per rischi accessori si intendono le garanzie sopra i mezzi oggetto della presente gara, nonché eventuali altri veicoli a motore che in futuro possano dallo stesso essere utilizzati, durante la loro circolazione o giacenza all'aperto o sottotetto a locali, riferite ai seguenti accadimenti:

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Polizza RCA – CVT – INFORTUNI CONDUCENTE – TUTELA GIUDIZIARIA

- Incendio, azione del fulmine, esplosione e scoppio in genere, esclusi ordigni esplosivi (senza alcuna franchigia e/o scoperto); Sono equiparati ai danni da incendio, oltre ai danni provocati direttamente dall'ignizione del mezzo assicurato, anche i danni da esso subiti per propagazione, convenzione e conduzione di calore, sviluppo di gas e vapori, deposito di residui carboniosi della combustione, per effetto della reazione isoterma da incendio anche se sviluppatosi in altri enti non assicurati.
- Atti vandalici e dolosi (compresi anche: scioperi tumulti, sommosse, terrorismo o sabotaggio sia sotto forma di danneggiamento da incendio, che da scoppio e/o deflagrazione di ordigni esplosivi e/o altri danni comunque commessi intenzionalmente contro terzi in genere, l'Ente Contraente, suoi amministratori, rappresentanti e dipendenti - tentati o consumati - ;
- Eventi naturali: uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, frane, valanghe, slavine ed alluvioni;
- Furto, rapina, estorsione - tentati o consumati - (senza alcuna franchigia e/o scoperto);
- Danni in genere ai vetri dei mezzi (senza alcuna franchigia e/o scoperto);
- Kasko, danni subiti dal veicolo in conseguenza di:
 - caduta di oggetti di qualsivoglia genere, compresi aerei, missili e parti di essi;
 - urto contro altro veicolo identificato o non, urto contro ostacoli mobili o fissi, ribaltamento e uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o ad esse equiparate;
- Infortuni del conducente - assicurato in forma anonima - alla guida dei mezzi aziendali di cui all'elenco di riferimento subiti in conseguenza:
 - a) di un incidente di circolazione occorso al mezzo identificato nell'elenco di riferimento ovvero quello di proprietà utilizzato per missione o per adempimenti di servizio esterno;
 - b) di altri eventi strettamente connessi con la circolazione dello stesso;
 - c) dello svolgimento di attività di fortuna sul mezzo, per la ripresa della marcia a seguito di fermata per rotture o guasti improvvisi verificatisi durante la circolazione
- Tutela giudiziaria per il ristoro delle spese giudiziali e stragiudiziali per controversie derivanti dalla proprietà e della circolazione dei veicoli a motore dell'autoparco dell'Ente coinvolti in un sinistro nei seguenti casi:
 - ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo, anche nell'ambito della procedura di indennizzo diretto a cura della Società Assicuratrice dell'Azienda Contraente (D. Lgs 209/2005 e D.P.R. 254/2006);
 - resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo stesso, solo per la parte eccedente i limiti fissati dall'art. 1917 C.C., 3° comma;
 - effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente.

Qualora l'Assicurato non vi provveda direttamente, l'Impresa si riserva la facoltà di affidare a persona di sua fiducia, alla quale l'Assicurato stesso dovrà conferire il mandato necessario, l'incarico di presentare alla competente autorità, il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente, prendendo a carico le relative spese.

Sono in garanzia:

- a) le spese per l'intervento di un legale sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede extragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- b) le spese peritali (compresi medici e accertatori) per l'opera prestata in sede Giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
- c) le spese per la difesa penale del Conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzione conseguenti all'uso del veicolo per tutti i gradi del giudizio anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché, non promossi su impugnazione dell'Assicurato;
- d) le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato, in caso di sequestro disposto a fini probatori dell'Autorità giudiziaria (sempreché, il provvedimento sia conseguente a incidente stradale) ivi comprese le spese di custodia; queste ultime, se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, fino alla concorrenza di € 600 per sinistro;
- e) a condizione che la causa sia stata autorizzata dall'Impresa assicuratrice, le spese processuali a carico dell'assicurato in caso di soccombenza totale o reciproca e di compensazione per qualunque motivo, comprese quelle che l'assicurato sia tenuto a rimborsare alla controparte a seguito di transazione anch'essa autorizzata dall'Impresa assicuratrice.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'assicurato - contraente.

Qualora coesista un'assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione, e dopo esaurimento, di ciò che è dovuto dall'assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza.

L'offerta dovrà essere sviluppata sulla base dei dati contenuti nell'allegato elenco dei mezzi da assicurare, ciascuno marcato con le sigle:

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Polizza RCA – CVT – INFORTUNI CONDUCENTE – TUTELA GIUDIZIARIA

INCENDIO	intendendosi richiesta sul mezzo	la garanzia Incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;
ATTI VANDALICI	intendendosi richiesta sul mezzo	la garanzia Atti vandalici e dolosi;
EVENTI NATURALI	intendendosi richiesta sul mezzo	la garanzia Eventi naturali;
FURTO	intendendosi richiesta sul mezzo	la garanzia Furto, rapina, estorsione;
CRISTALLI	intendendosi richiesta sul mezzo	la garanzia Danni in genere ai vetri e/o ai cristalli;
KASKO	intendendosi richiesta sul mezzo	la garanzia Kasko;
INFORTUNI	intendendosi richiesta sul mezzo	la garanzia infortuni conducente del mezzo;
ASSISTENZA	intendendosi richiesta sul mezzo	la garanzia Garanzia di Assistenza, Soccorso stradale e ricovero del mezzo
TUTELA GIUDIZIARIA	intendendosi richiesta sul mezzo	la garanzia Tutela Giudiziaria;
TUTTE	intendendosi richieste sul mezzo	tutte le anzidette garanzie.

indicando anche i tassi di premio in promille applicati sulle somme assicurate di ogni veicolo per ciascuna delle seguenti garanzie:

- **Incendio**, azione del fulmine, esplosione, scoppio – fino alla concorrenza della somma assicurata sopra ciascun mezzo;
- **Atti vandalici** e dolosi (compresi anche: scioperi tumulti, sommosse, terrorismo o sabotaggio sia sotto forma di danneggiamento da incendio, che da scoppio e/o deflagrazione di ordigni esplosivi e/o altri danni comunque commessi intenzionalmente contro terzi in genere, la Società Contraente, suoi amministratori, rappresentanti, consiglieri e dipendenti) - tentati o consumati – fino alla concorrenza della somma assicurata sopra ciascun mezzo;
- **Eventi naturali**: uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, frane, valanghe, slavine ed alluvioni
- **Furto**, rapina, estorsione - tentati o consumati – fino alla concorrenza della somma assicurata sopra ciascun mezzo;
- **Kasko** – fino alla concorrenza della somma assicurata sopra ciascun mezzo;
- Danni in genere ai vetri e/o ai **cristalli** dei mezzi, con la precisazione che in questo caso dovrà essere indicato esclusivamente un premio fisso per mezzo poiché la garanzia viene prestata con somma assicurata predeterminata (fino alla concorrenza di € 1.500,00);
- **Infotuni** conducente dei mezzi dell'autoparco Aziendale, con la precisazione che in questo caso dovrà essere indicato esclusivamente un premio fisso per mezzo poiché la garanzia viene prestata con somma assicurata predeterminata per ogni persona assicurata in forma anonima (per il caso di morte € 50.000,00 - per il caso di invalidità permanente € 150.000,00);
- **Assistenza** per almeno tre interventi annui
- **Tutela giudiziaria** per il ristoro delle spese giudiziali e stragiudiziali per controversie derivanti dalla proprietà e della circolazione dei veicoli a motore dell'autoparco Aziendale coinvolti in un sinistro, fino alla concorrenza di € 6.000,00);

Sia l'offerta economica che i tassi di premio in promille dovranno essere escluse delle imposte di legge attualmente in vigore.

In caso di sinistro con danno da perdita totale del mezzo assicurato dovrà essere garantito il valore a nuovo dello stesso almeno per i primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

In caso di sinistro con danno parziale (cioè danno che comporti la riparabilità del mezzo assicurato, nonché la convenienza economica della riparazione stessa) dovrà essere garantito il valore di ripristino a nuovo dello stesso almeno per il primo anno dalla data di prima immatricolazione, successivamente l'unico deprezzamento ammesso sarà relativo al costo dei ricambi di parte meccanica e dei pneumatici in misura del 10% per ogni anno di anzianità dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%.

E' prevista ed accettata dalla Società assicuratrice l'inclusione in garanzia per i rischi accessori di ogni eventuale altro mezzo di trasporto che in futuro possa dalla stessa Azienda Contraente essere utilizzato ed assicurabile per la R.C.A. ai sensi della legge 990/69 – anche se non in circolazione.

I tassi di premio in promille (premio fisso per la garanzia di assistenza, di tutela giudiziaria, dei vetri e/o dei cristalli) resteranno invariati per l'intero periodo contrattuale e saranno applicabili anche per eventuali altri veicoli a motore che in futuro possano essere utilizzati dall' Azienda Contraente e che siano assicurabili nella sezione R.C.A.



MODALITA' DI PAGAMENTO

Le polizze devono avere scadenza semestrale e il pagamento deve avvenire prima dell'inizio di ogni semestre.

NORME COMUNI ALLE GARANZIE PREVISTE DAL PRESENTE CAPITOLATO

Qualora nel corso del rapporto contrattuale si verifichino variazioni al numero dei mezzi, la Società Contraente provvederà a comunicare tempestivamente alla Società Assicuratrice aggiudicataria le avvenute alienazioni, integrazioni o sostituzioni, indicando, in questi ultimi casi, le caratteristiche del nuovo veicolo.

Si precisa che è facoltà della Società Contraente chiedere l'esclusione dall'assicurazione di mezzi fuori uso e/o in avaria, purchè ciò comporti almeno tre mesi di mancata circolazione e venga restituito il certificato ed il contrassegno di assicurazione, nonché la loro reintegrazione nell'assicurazione.

All'uopo la Società Assicuratrice aggiudicataria provvederà a ridurre il premio in corso per gli autoveicoli alienati e/o esclusi dall'assicurazione ad integrarlo per i nuovi mezzi immessi in servizio.

E' ammessa la comunicazione a mezzo telefax, anche ai fini dell'adempimento dell'avviso di sinistro.

La Società Assicuratrice aggiudicataria dovrà mettere a punto un efficiente servizio di liquidazione danni per i sinistri generati dalla Società Contraente, in relazione alla loro frequenza ed entità ed alle conseguenti quotidiane necessità di contatti operativi fra le parti contrattuali, al fine anche di favorire la pronta liquidazione dei danni nel comune interesse del contenimento degli indennizzi ai terzi danneggiati.

La Società assicuratrice si impegna ad espletare la ricezione delle denunce di sinistro, con periodicità settimanale, curandone il ritiro presso il domicilio dell'ufficio amministrativo mezzi della Società Contraente e dandone alla stessa opportuna ricevuta, ovvero disporre di specifico Call Center per l'inoltro delle denunce di sinistro.

Limitatamente ai sinistri R.C.A. gestiti in regime di procedura di indennizzo diretto a cura della Società Assicuratrice dell'Azienda Contraente (D.Lgs 209/2005 e D.P.R. 254/2006) e/o di accordi convenzionali e/o di accordi associativi fra Imprese assicuratrici, nonché per tutti quelli relativi alle altre sezioni, se non diversamente richiesto dalla Società Contraente, le operazioni di accertamento del danno da parte della Società assicuratrice dovranno avvenire presso la sede della Società Contraente, così come la loro liquidazione ai fini della determinazione dell'indennizzo ed il loro materiale pagamento.

Per quanto attiene alle denunce di incidente o di sinistro, presentate anche solo in via cautelativa, la Società Assicuratrice aggiudicataria sarà tenuta, di volta in volta, a comunicare alla Società Contraente l'esito finale della relativa pratica ai fini dell'eventuale variazione delle "classi di merito" dei mezzi e del diritto della Società Contraente al risarcimento anche parziale del danno nel caso in cui il sinistro si sia concluso con l'ammissione di un concorso di colpa.

I sinistri potranno essere denunciati entro 30 (trenta) giorni da quando la Contraente o l'Assicurato ne abbia avuta la possibilità, a deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

La denuncia dovrà contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità - almeno approssimativa - del danno, nonché gli estremi dell'Assicurato il cui veicolo ha subito il danno, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

La Società si impegna ed obbliga a fornire alla Società Contraente, ad ogni scadenza annuale del contratto, il dettaglio dei sinistri così impostato per ciascuna garanzia:

- elencazione dei sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Respinti.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, tipologia dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Polizza RCA – CVT – INFORTUNI CONDUCENTE – TUTELA GIUDIZIARIA

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Società Contraente mediante supporto informatico, compatibile ed utilizzabile dalla Contraente stessa.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire alla Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in data diversa da quella indicata.

La durata del contratto è fissata in Anni UNO, con decorrenza dalle ore 24 del 31/03/2025; il contratto scadrà alle ore 24 del 31/03/2026.

La presente polizza non prevede il tacito rinnovo.

Fermo quanto sopra è facoltà dell'Azienda Contraente di chiedere alla Società Assicuratrice la proroga temporanea del contratto fino a **mesi** sei - dopo la scadenza originaria del servizio, in corrispettivo del solo rateo di premio determinato in base alla tariffa scontata del contratto scaduto e senza alcuna maggiorazione e/o sovrappremio per la durata temporanea della garanzia.

Il pagamento del premio in rate semestrali contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa assicuratrice che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio, avverrà in via anticipata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di stipula del contratto e per le rate successive entro 30 (trenta) giorni dalla loro scadenza. Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso il domicilio eletto dall'Impresa assicuratrice.

Se la Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Anche le eventuali variazioni comportanti un aumento di premio potranno essere pagate entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente, del relativo documento regolarmente emesso dalla Società.

Il premio connesso ad eventuali variazioni all'elenco mezzi iniziale, avvenute nel corso di ogni annualità assicurativa, sarà oggetto di regolazione premio alla fine del periodo di assicurazione annuo ed il pagamento avverrà con le modalità di cui al comma precedente.

In ogni caso l'eventuale ritardo nel limite di 60 giorni nel pagamento dei premi di polizza, non comporterà la sospensione delle prestazioni di garanzia, fermo il diritto della Società Assicuratrice agli interessi moratori da richiedere eventualmente secondo le procedure di legge.

Entro i tre giorni precedenti alla data di decorrenza iniziale dell'assicurazione di ogni mezzo, la Società Assicuratrice dovrà consegnare al domicilio della Società Contraente i contrassegni ed i certificati di assicurazione relativi a ciascun mezzo inizialmente compreso nell'assicurazione.

Per i periodi di assicurazione successivi si conviene che la consegna dei contrassegni e dei certificati di assicurazione relativi a ciascun mezzo compreso nell'assicurazione dovrà avvenire dieci giorni prima della loro scadenza, con le modalità di cui sopra.

In caso di controversie di natura amministrativa e/o contrattuale connesse al presente appalto – comprese le procedure arbitrali previste dai capitoli -, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Società Contraente.

Dopo la celebrazione della gara, la Società Contraente - ai fini della effettiva gestione del servizio - si riserva di produrre alla Società Assicuratrice aggiudicataria le carte di circolazione dei mezzi da assicurare.

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale si rimanda alle leggi vigenti in materia di assicurazione, di pubblici appalti, nonché alle norme generali che regolano la materia dei contratti.